Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949
registro Presidenza n. 26, foglio n. 183.

MEDAGLIA D'ORO

CAPPONI Carla fu Giuseppe e di Tamburri Maria, da Roma, classe 1921, partigiana combattente. — Partigiana volontaria ascriveva a sè l'onore delle più eroiche imprese nella caccia senza quartiere, che il suo gruppo d'avanguardia dava al nemico annidato nella cerchia dell'abitato della città di Roma. Con le armi in pugno, prima fra le prime, partecipava a diecine di azioni distinguendosi in modo superbo per fredda decisione contro l'avversario e per spirito di sacrificio verso i compagni in pericolo. Nominata vice comandante di una formazione partigiana guidava audacemente i compagni nella lotta cruenta, sgominando ovunque il nemico destando attonito stupore nel popolo ammirato da tanto ardimento. Ammalatasi di grave morbo contratto nella dura vita partigiana non volle desistere nella sua azione fino a fondo impegnata per il riscatto delle concusse libertà. Mirabile esempio di civili e militari virtù del tutto degno delle tradizioni di eroismo femminile del Risorgimento italiano. — Roma, 8 settembre 1943-6 giugno 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

TROMBADORI Antonello di Francesco e di Ermenegildo Margherita, da Roma, classe 1917, partigiano combattente. — Già confinato politico poneva la sua vita e le sue doti di instancabile organizzatore e di valoroso combattente al servizio della lotta per il trionfo della libertà e della giustizia. Membro del Comando militare garibaldino, animatore dei più gloriosi manipoli della resistenza preparò, diresse, condusse personalmente numerosi complessi atti di sabotaggio nella città, infliggendo al nemico gravi perdite di uomini e materiali distinguendosi in modo particolare in azioni individuali. Arrestato dalle S.S. tedesche e tradotto alle carceri di via Tasso teneva fiero comportamento rinsaldando nei compagni lo spirito di sacrificio e di resistenza ad oltranza. Condannato ai lavori forzati organizzava e dirigeva la sommossa contro gli aguzzini e, riuscito audacemente ad evadere, tornava sprezzante della forte taglia posta sul suo capo, alla lotta che concludeva vittoriosamente alla testa delle sue formazioni garibaldine. Bella figura di combattente, esempio luminoso della più tenace avversione contro gli oppressori e i nemici della libertà. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

(3697)

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1949
registro Presidenza n. 25, foglio n. 393.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEL DIN Paola di Prospero e di Battilana Ines, da Pieve di Cadore (Belluno), classe 1923, partigiana combattente. — Staffetta di una Divisione partigiana attraversava arditamente le linee nemiche per stabilire il collegamento con un Comando alleato. Quale componente di una missione incaricata di incrementare la lotta di liberazione si faceva aviolanciare in territorio ancora occupato dai tedeschi, assolvendo con rara capacità e virile ardimento i compiti affidatile. Esempio bellissimo di elevato spirito di sacrificio e di sconfinata dedizione alla Causa della Libertà. — Zona di operazione, settembre 1943-aprile 1945.

EUSEBI Diego fu Cleto e di Del Bufalo Iole, da Poggio Mirteto, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Eroica figura di partigiano seppe far rifulgere l'indomita fierezza, la purissima fede e il leggendario coraggio in tutti gli scontri sostenuti dalla sua banda con i nazifascisti. Volle costantemente per sè i più rischiosi servizi e le più audaci missioni e tutto assolse fiero di esporre la vita per il bene della Patria. Denunciato da ignobile spia cadde nelle mani del nemico, ma il suo forte animo non si smentì neppure nei più dolorosi momenti della detenzione. Non una parola uscì dalle sue labbra ed il suo superbo contegno di fronte al plotone di esecuzione fu di esempio e di sprone ai compagni a lottare senza tregua per la redenzione dell'Italia. — Aeroporto di Rieti, 9 aprile 1944.

RICCI Egisto di Giuseppe e fu Barducci Lucia, da Sogliano al Rubicone (Forlì), classe 1890, partigiano combattente (*alla memoria*). — Staffetta adibita al servizio informazioni di una Brigata partigiana, attraversava ripetutamente le linee nemiche per raccogliere informazioni sull'efficacia bellica dell'avversario. Arrestato dalla polizia veniva sottoposto ad atroci torture che non valsero a piegare il suo animo e nessuna rivelazione uscì dalle sue labbra. Col corpo disfatto fu portato innanzi al plotone di esecuzione che troncò la sua gloriosa esistenza di vecchio cospiratore per l'abbattimento della tirannide e per il trionfo delle democratiche libertà. — Bologna, 2 novembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BARON Giovanni fu Ferdinando e di Vidotto Maria, da Musile di Piave (Venezia), classe 1895, partigiano combattente (*alla memoria*). — Strenuo difensore delle libertà democratiche infuse sempre nei suoi gregari la fede nella rinascita della Patria. Sorretto da inflessibile tenacia di cospiratore, malgrado immani difficoltà, assolse con fierezza e con orgoglio tutte le delicate e rischiose imprese affidategli. Arrestato nel pieno della sua attività, fu sottoposto a torture che ne fiaccarono il corpo ma non lo spirito. Deportato in Germania, decedeva nel triste campo di concentramento, lontano dalla Patria amata e dai più cari affetti familiari. — Mauthausen-Gusen, 17 gennaio 1945.

(3694)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1949, n. 603.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Ritenuta la necessità di sostituire il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, con la tabella che del regolamento medesimo è parte integrale.

L'unito regolamento e tabella annessa sostituiscono quelli approvati con il regio decreto 8 aprile 1939, n. 676.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 117. — FRASCA

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i subalterni appartenenti al ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo speciale transitorio della stessa Amministrazione, istituito in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonchè gli impiegati ed i subalterni non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 2.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dalle quote dei proventi spettanti al personale giusta il regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, e successive variazioni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826;

b) dalla quota, dei compensi spettanti al personale per le verificazioni o lavori che, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, vengano da esso compiuti su domande di privati o di enti che non siano Provincie o Comuni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826;

c) dagli interessi del denaro investito come agli articoli 4 e 18;

d) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

Art. 3.

Il Fondo di previdenza provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli impiegati e ai subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego con perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti dei detti impiegati o dei subalterni deceduti durante il servizio;

b) a corrispondere un'indennità agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o avanzata età, da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio;

c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'articolo 16.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate sono ripartite come segue:

1) l'80 % per la corresponsione delle indennità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3;

2) il 18 % per le erogazioni previste dalla lettera *c*) dello stesso articolo;

3) il 2 % per le spese di amministrazione.

Le somme non erogate nell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi per far fronte al pagamento delle indennità, nel caso che risultassero insufficienti le entrate corrispondenti.

Le somme destinate alle erogazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, e non erogate, possono tuttavia essere impiegate per lo stesso scopo nel corso del solo esercizio successivo.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare che una parte delle somme non erogate passino a costituire un fondo di riserva e siano investite in titoli di Stato.

Art. 5.

Salvi i casi previsti dal successivo art. 14, le indennità di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 sono determinate in base ai coefficienti risultanti dalla tabella annessa al presente regolamento, del quale forma parte integrante.

La misura effettiva delle stesse indennità è stabilita dal Consiglio di amministrazione anno per anno all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, in relazione all'entrata e alla parte di essa destinata al pagamento delle indennità.

Detta misura deve essere variata ogni volta che la somma destinata al pagamento delle indennità subisce, rispetto a quella corrispondente dell'esercizio precedente, un aumento o una diminuzione di almeno L. 1.000.000 ed è portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Le singole indennità, nella misura di cui sopra, verranno corrisposte per gli eventi che si verificheranno durante il successivo anno solare.

Art. 6.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto Ministeriale, costituito come segue:

Presidente:

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri:

a) un impiegato di gruppo *A*, uno di gruppo *B*, uno di gruppo *C* ed un subalterno del ruolo ordinario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonchè un dipendente della stessa Amministrazione non facente parte del ruolo ordinario, da scegliersi tutti tra i residenti a Roma sentite le Organizzazioni sindacali;

b) il capo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

c) il capo della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I membri di cui alla lettera *a*) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite.

Art. 7.

L'incarico di segretario del Consiglio di amministrazione è conferito pure con decreto Ministeriale ad un impiegato di gruppo *A* del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il segretario potrà essere coadiuvato nelle sue funzioni da apposito personale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione il quale determina gli emolumenti spettanti al segretario stesso nonchè i compensi per i coadiuvatori, secondo le prestazioni rese da ciascuno.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre ed ogni volta che il presidente lo reputi necessario.

Esso è chiamato:

1) a calcolare la misura delle singole indennità, secondo quanto è stabilito dall'art. 5;

2) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*);

3) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 lettera *c*);

4) a deliberare in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, di donazioni e all'introito di sovvenzioni, di contributi e di altri proventi eventuali;

5) ad autorizzare le spese di amministrazione;

6) a deliberare, in genere, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

7) ad approvare i rendiconti di gestione.

Art. 9.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato in grado dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di urgenza egli provvede alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3 lettere *a*) e *b*) e ne ordina il pagamento, così pure, su proposta di due membri del Consiglio, ordina il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai nn. 1) e 2) del successivo art. 16. Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

Il presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennità, fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.

Art. 12.

Il diritto all'indennità si acquista al compimento di cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.

Si prescinde da tale limite in caso di morte o di invalidità permanente o totale dovuta a causa di servizio.

Art. 13.

In caso di decesso dell'impiegato o del subalterno prima della cessazione del servizio, il diritto alla indennità si trasferisce al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi, con sentenza passata in giudicato.

In mancanza, il diritto si trasferisce in parti uguali ai figli minorenni legittimi, legittimati antecedentemente alla morte del genitore, adottivi e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili a qualsiasi lavoro.

Art. 14.

All'impiegato o al subalterno dei ruoli ordinario o speciale transitorio che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quelle che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 5.

Art. 15.

L'indennità è corrisposta su domanda dell'impiegato o subalterno ovvero dei superstiti aventi diritto, presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o subalterno a corredo della domanda deve essere prodotto un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante il vincolo matrimoniale del coniuge e i rapporti di parentela degli altri superstiti con l'impiegato o subalterno e la loro capacità a succedere a termini del Codice civile.

Il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorietà o con atto separato che non esiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.

I figli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro o nullatenenti devono comprovare con lo stesso atto di notorietà o con altro atto la condizione di nullatenenza e quella di inabilità permanente a qualsiasi lavoro.

I figli adottivi devono inoltre produrre copia autentica dell'atto di adozione.

Art. 16.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

1) nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati e subalterni che non abbiano compiuto il quinquennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la metà della indennità che sarebbe spettata ove tale quinquennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati all'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 15;

2) nei casi di documentato bisogno finanziario determinato da causa imprevista ed accidentale agli impiegati e subalterni che abbiano almeno due anni di iscrizione al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

Art. 17.

Le domande di sovvenzione, corredate dei necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere, sentite le rappresentanze locali degli impiegati.

Le domande di sovvenzione, presentate da impiegati di grado 5° e 6° o comunque dai capi degli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o subalterni assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Art. 18.

Le somme di cui all'art. 2 del presente regolamento, debbono essere versate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero intestato al Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 19.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai capi uffici essere contro firmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiedere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 20.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 21.

Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all'art. 11, saranno affidati all'ingegnere capo di uno degli Uffici tecnici erariali di Roma, fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente art. 19.

Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovrà dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese, dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza.

Art. 22.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il segretario, entro il mese di dicembre, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 23 (*transitorio*)

Alla prima riunione, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione con le norme stabilite dall'art. 5, calcolerà le misure delle singole indennità valide per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1947 e procederà a nuova liquidazione delle indennità già corrisposte, disponendo il pagamento delle differenze.

Misura delle indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 5 per ogni milione di lire destinato al pagamento delle indennità

	Impiegato o subalterno che cessa dal servizio																	
	Con pensione liquidata sulla base di 40 o più anni di servizio			Con pensione liquidata sulla base di 35 : 39 anni di servizio			Con pensione liquidata sulla base di 30 : 34 anni di servizio			Con pensione liquidata sulla base di 25 : 29 anni di servizio			Con pensione liquidata sulla base di 20 : 24 anni di servizio			Con indennità « una tantum »		
	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico	Senza persone a carico	Con una persona a carico	Con più di una persona a carico
Del grado 5°	3.000	4.500	6.000	3.300	5.000	6.600	3.600	5.400	7.200	3.900	5.900	7.800	4.200	6.300	8.400	6.000	9.000	12.000
Del grado 6°	2.800	4.200	5.600	3.100	4.600	6.200	3.400	5.000	6.700	3.600	5.500	7.300	3.900	5.900	7.800	5.600	8.400	11.200
Del grado 7°	2.600	3.900	5.200	2.900	4.300	5.700	3.100	4.700	6.200	3.400	5.100	6.800	3.600	5.500	7.300	5.200	7.800	10.400
Del grado 8°	2.400	3.600	4.800	2.600	4.000	5.200	2.900	4.300	5.800	3.100	4.700	6.200	3.400	5.000	6.700	4.800	7.200	9.600
Del grado 9°	2.200	3.300	4.400	2.400	3.600	4.800	2.600	4.000	5.300	2.900	4.300	5.700	3.100	4.600	6.200	4.400	6.600	8.800
Del grado 10° ovvero appartenente al ruolo speciale transitorio di gruppo *A*	2.000	3.000	4.000	2.200	3.300	4.400	2.400	3.600	4.800	2.600	3.900	5.200	2.800	4.200	5.600	4.000	6.000	8.000
Del grado 11° ovvero appartenente al ruolo speciale transitorio di gruppo *B*	1.800	2.600	3.500	1.900	2.900	3.900	2.100	3.200	4.200	2.300	3.400	4.600	2.500	3.700	4.900	3.500	5.300	7.000
Del grado 12° ovvero appartenente al ruolo speciale transitorio di gruppo *C*	1.500	2.300	3.000	1.700	2.500	3.600	1.800	2.700	3.600	2.000	2.900	3.900	2.100	3.200	4.200	3.000	4.000	6.000
Usciere capo	1.500	2.300	3.000	1.700	2.500	3.600	1.800	2.700	3.600	2.000	2.900	3.900	2.100	3.200	4.200	3.000	4.000	6.000
Usciere	1.300	1.900	2.500	1.400	2.100	2.800	1.500	2.300	3.000	1.600	2.400	3.300	1.800	2.600	3.500	2.500	3.800	5.000
Inserviente, ovvero appartenente al ruolo speciale transitorio dei subalterni	1.000	1.500	2.000	1.100	1.700	2.200	1.200	1.800	2.400	1.300	2.000	2.600	1.400	2.100	2.800	2.000	3.000	4.000
Avventizio di 1ª categoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600	3.900	5.200
Avventizio di 2ª categoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300	3.400	4.600
Avventizio di 3ª categoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	2.900	3.200
Avventizio di 4ª categoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.300	2.000	2.600

Il Ministro per le finanze: VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Rimessa » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 10 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « Rimessa » di pertinenza di Cepparulo Vincenzo e Giuseppe fu Matteo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla dita Cepparullo Vincenzo e Giuseppe fu Matteo, livellari al comune di Castelvolturno, partita 891, foglio di mappa 32, particella 66, per la superficie di Ha. 1.47.79 e con l'imponibile di L. 103,45.

Detto fondo confina con la strada vicinale Rimessa, con le proprietà Sementini Castrese e fratelli Di Bernardo, Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, Ruosi Lucia di Gennaro, Papararo Guglielmo fu Leopoldo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Rimessa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 15.000 (quindicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 73. — GIORDANI

(3629)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Campanaro » sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Campanaro » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Parrocchia dei SS. Ruffo e Carponico di Capua e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Parrocchia dei SS. Ruffo e Carponico di Capua, partita 295, foglio di mappa 13, particella 7, per la superficie di Ha. 4.93.63 e con l'imponibile di L. 641,72.

Detto fondo confina con le proprietà Beatrice Emilio ed Alfonso fu Vincenzo ed altro, Parrocchia di Arnone, Viola Tullio fu G. Battista, con la strada vicinale Vecchia dei Fieni, con la strada comunale di Cassana, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Campanaro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 229. — GIORDANI

(3631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i *combattenti del fondo « Limoncello » sito nel comune di* Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Limoncello », di pertinenza, come dagli atti, di Corvino Francesco di Pasquale e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Corvino Francesco di Pasquale, alla partita 601, foglio di mappa 31, particella 25, per la superficie di Ha. 2.54.31 e con l'imponibile di L. 483,19.

Detto fondo confina con le proprietà Conte Angelina ed altri, Zippo Raffaele di Davide, Pignata Cristoforo fu Nicola, Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, Arena Maria fu Raffaele, Papararo Maria di Bernardino, Pignata Camillo ed altri di Cristoforo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 26.000 (ventiseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 228. — GIORDANI

(3632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i *combattenti del fondo « Torre del Monaco » sito nel co*mune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Torre del Monaco » di pertinenza di De Medici Andrea fu Goffredo, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta De Medici Andrea fu Goffredo, marchese di Acquaviva, partita 305, foglio di mappa 2, particelle 16, 168 e 171; foglio di mappa 3, particelle 3 e 11, per la superficie complessiva di Ha. 132.15.83, con l'imponibile di L. 13.781,94.

Detto fondo confina a nord con la strada fiancheggiante i Regi Lagni; ad est con il fondo di proprietà di Gargiulo Pasquale; ad ovest con la tenuta di proprietà di De Medici Giuliano; a sud con il canale del Vecchio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 gennaio 1949 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Torre del Monaco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 1.160.000 (unmilionecentosessantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 237. — GIORDANI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1949.

Trasferimento del comune di Mogoro dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Ales a quella degli uffici finanziari di Oristano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alle Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Ales al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Mogoro un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Oristano;

Decreta:

Il comune di Mogoro viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Ales per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Oristano.

Roma, addì 20 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 126. — LESEN

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1949.

Sostituzione di un membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;
Visto il proprio decreto 3 giugno 1948, n. 8391;
Sulla designazione del Ministro per la difesa con lettera n. 2761/M/Col del 30 luglio 1949;

Decreta:

Il colonnello del genio in servizio permanente effettivo Ettore Giordano, cessa, a decorrere dal 1° settembre 1949, dalla carica di membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Con la stessa decorrenza è nominato nella stessa carica il colonnello del genio in servizio Stato Maggiore Giacinto Valente.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949
Registro Bilancio trasporti n. 12, foglio n. 315. — INTERLANDI

(3676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Pont Saint Martin (Aosta)

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1949, n. 2460, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Pont Saint Martin, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1947, numero 824/2076, è approvato fino a tutto il 30 giugno 1953.

(3658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3,50 % (1934) numero 440059 di annue L. 1050, intestato a Marsigliani Maria di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino, vincolata di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 24 aprile 1949

Il direttore generale DE LIGUORO

(1685)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30-*bis* — Data 20 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Fantini Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 62.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23467 — Data 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Improta Damiano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 58.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pirolo Biagio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3001 — Data 18 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Caloiro Filomeno fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1005 — Data 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Trombetti Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902) — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248-7027 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Salvatici Alfredo fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 8 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Forestieri Ignazio fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2580 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cucuccio Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale lire 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 14 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 14 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 14 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 14 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 15.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Ianni Carlotta fu Manlio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 18.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 agosto 1949

(3478) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che il giorno 24 settembre 1949 in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito 1, in una sala aperta al pubblico, si procederà alle operazioni sottoindicate:

a) riscontro di 37 titoli unitari, 44 quintupli, 31 decupli e 8 vigintiquintupli, comprendenti complessivamente n. 767 obbligazioni per il capitale nominale di L. 383.500, emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, ed assunte dallo Stato, in forza della convenzione approvata col regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 804, acquistati sul mercato a norma dell'articolo 6 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938, in conto della quota di ammortamento fissata, per la scadenza 1° gennaio 1950, dal piano di ammortamento allegato al decreto stesso;

b) eliminazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli (art. 8 decreto Ministeriale citato);

c) sorteggio a norma dell'art. 7 del ripetuto decreto, a complemento dei quantitativi di titoli stabiliti dal piano di ammortamento, di 279 titoli in rappresentanza di 688 obbligazioni e, precisamente di 3 titoli da 25 obbligazioni, di 5 titoli da 10 obbligazioni, di 73 titoli da 5 obbligazioni e di 198 titoli da una obbligazione per il capitale nominale di L. 344.000.

Roma, addì 2 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3623)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 16 recante « Diffida di smarrimento di certificati di rendita nominativa » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 125, 174 rispettivamente in data 1° giugno 1949 e 1° agosto 1949 l'ammontare della rendita annua riferentesi al numero di iscrizione 473424 del Prestito Redimibile 3,50 % (1934) intestato a Giorgio Vincenzo, ecc., che fu indicata in L. 7100, deve invece intendersi rettificata in L. 248,50.

(3668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 181

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 settembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 9 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,95
Id. 3,50 % 1902	74,80
Id. 3 % lordo	52,70
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % 1936	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 9 settembre 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» —	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Vista l'autorizzazione data dal Presidente del Consiglio dei Ministri con foglio 9 agosto 1949, n. 45516/12206/2.4.83/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di quindici posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politiche e sociali, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori o liberi della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso ove consegua la nomina.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice esemplare, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. - Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 20° anno di età e non superato quello di 30 anni.

Detto limite di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsi o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati; nonchè della lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili statali di ruolo e per il personale non di ruolo in servizio continuativo per almeno due anni.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato penale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. — Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzato dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. — I concorrenti, che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici che potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex doverno provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennao 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del coman-

dante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano, nonchè la statura che non deve essere inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno prodotte dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Con decreto, non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove scritte saranno quattro e verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto penale;
2) procedura penale (libro I: disposizioni generali; libro II: dell'istruzione; libro IV: dell'esecuzione);
3) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
4) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

5) diritto costituzionale;
6) elementi di diritto commerciale e di diritto della navigazione;
7) elementi di medicina legale;
8) nozioni generali di economia politica;
9) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento;
10) lingua tedesca di cui il candidato, attraverso dettatura, traduzione e conversazione, dovrà dare prova di avere ottima conoscenza.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre alla tedesca, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi ad un esperto. La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed al punto ottenuto in quella orale.

Il candidato che intenda sostenere l'esame su altra lingua estera oltre che sulla tedesca e sulla telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita menzione nella domanda di ammissione.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undecimo oltre l'indennità di caro-vita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 agosto 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1949
Registro Interno n. 26, *foglio n.* 55. — VILLA

(3524)

Concorso per titoli ed esami a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi anticendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 10157 del 6 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

la statura non inferiore a m. 1,65;

l'età non superiore agli anni 28.

Detto limite è elevabile a norma delle vigenti disposizioni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936:

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o abbiano partecipato a quest'ultima nelle formazioni non regolari;

che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, godono di un ulteriore aumento di anni due e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente a norma dell'art. 9, comma terzo della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, non venga superato il limite di anni 33;

l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accertata prima dell'inizio delle prove scritte dalla Commissione prevista dall'art. 9 (quarto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, con le modalità indicate al quinto comma del citato articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei Servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, potranno far pervenire alla Direzione suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo.

3. — Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Copia dello stato di servizio militare, su carta bollata da L. 40 pel primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità, attestanti il periodo di prigionia e che gli interessati sono stati giudicati, all'atto del rimpatrio, favorevolmente dalle apposite Commissioni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 137. Se i medesimi hanno fatto parte di formazioni di cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, nella predetta dichiarazione deve essere specificato anche il periodo di effettiva cooperazione durante le operazioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni, da rilasciarsi dalle autorità competenti, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

La qualità di invalido di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, o dal modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La qualifica di orfano di guerra e di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra, o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata dalla prescritta attestazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, in cui sia specificato il periodo per il quale sia stata riconosciuta detta qualifica.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate da notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento.

7. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

8. — Diploma originale di laurea con bollo o marche da bollo da L. 32 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata su carta bollata da L. 40.

9. — Certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e dell'esame di laurea.

10. — Certificato su carta da bollo da L. 24 comprovante l'esercizio della professione d'ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno.

11. — Copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo da L. 40 e autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

12. — Coloro che abbiano rivestito il grado di ufficiale incaricato, avventizio o volontario dei vigili del fuoco dovranno presentare copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 24, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con la indicazione del servizio prestato e delle qualifiche riportate.

Oltre ai documenti suindicati potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attestino la preparazione scientifica e tecnica dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa od altre Amministrazioni e attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio e il certificato prescritti dai commi numeri 9 e 10 del presente articolo.

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca di L. 50) nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 11 dell'art. 4.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente art. 4, un certificato in carta da bollo del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, articoli 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quella orale, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il Servizio antincendi.

Quelli che supereranno le prove pratiche, a cui saranno sottoposti in tale Scuola, da parte di un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per l'interno, saranno nominati ufficiali di 5ª classe in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado, e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero predetto.

La Commissione, di cui innanzi, sarà costituita dal comandante delle Scuole centrali vigili del fuoco, presidente, dal capo del personale della Direzione generale dei Servizi antincendi e dal capo della Divisione Servizi tecnici e materiali della Direzione stessa, che eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

I vincitori del concorso, che non supereranno le prove pratiche finali del corso di applicazione saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale dei Servizi anticendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 7 luglio 1949

p. Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1949
Registro Interno n. 26, *foglio n.* 193. — VILLA

PROGRAMMA DI ESAME

1. — Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.

2. — Costruzioni civili e industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzione Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. — Fisica tecnologica: Trasmissione del calore Riscaldamento Ventilazione - Termodinamica.

4. — Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5. — Idraulica: Nozioni generali Acquedotti e fognature Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6. — Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti Gas nocivi.

7. — Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo e delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(3609)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio in data 10 luglio 1947, n. 27298, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinquantadue posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947;

Visto il successivo decreto 30 settembre 1947, n. 33664, con il quale si includeva nel predetto concorso la condotta ostetrica di Cossano Belbo, vacante ugualmente alla data anzi detta e si prorogava il termine di presentazione delle domande al 31 settembre 1947;

Visti i decreti n. 17661 in data 6 maggio 1949 e n. 22807 in data 27 giugno 1949, con i quali si è provveduto ad escludere dal concorso di cui trattasi le condotte ostetriche di Alba, Frassino e Melle, in conseguenza di modifiche avvenute nella loro costituzione;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1948, nella quale è pubblicato il decreto commissariale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 giugno 1947:

1.	Rosso Caterina	punti	142,45/150
2.	Brugnoli Maria	»	142,20/150
3.	Borgogno Rosa	»	138,75/150
4.	Braida Mercede	»	137,85/150
5.	Bottero Maria		137,40/150
6.	Cravero Margherita		136,20/150
7.	Malacorda Giuseppina		134,30/150
8.	Podio Domenica		133,75/150
9.	Galvagno Agnese	»	131 —/150
10.	Bertone Elisa	»	129,80/150
11.	Gambino Maria	»	129 —/150
12.	Busso Teresa	»	127,20/150
13.	Chiera Caterina	»	126,70/150
14.	Nebioletti Orsolina	»	124,75/150
15.	Giuffredi Cesarina	»	124,70/150
16.	Longo Teresa	»	124,30/150
17.	Guella Vittoria	»	123 —/150
18.	Delfino Marianna	»	122,20/150
19.	Frittoli Maria	»	122,10/150
20.	De Giorgis Teresa, art. 1, ult. cpv. (1)	»	122 —/150
21.	Rabbia Giovanna	»	122 —/150
22.	Giannuzzi Margherita	»	120,55/150
23.	Pampiglione Maria	»	119,75/150
24.	Ravinale Maria, art. 1, ult. cpv. (1)	»	118 —/150
25.	Martini Maria	»	118 —/150
26.	Carcioffo Margherita	»	117,20/150
27.	Musso Maria	punti	116,25/150
28.	Cellario Caterina, art. 1, n. 11 (1)	»	116 —/150
29.	Grosso Maria	»	116 —/150
30.	Malerba Maria	»	114 —/150
31.	Revello Pierina	»	113,60/150
32.	Nebiolo Aurelia	»	113,25/150
33.	Grimandi Ines	»	112,70/150
34.	Chiarle Pierina, art. 1, n. 11 (1)	»	112,40/150
35.	Tarditi Eugenia	»	112,40/150
36.	Semino Francesca	»	111,30/150
37.	Ossola Eugenia	»	110,85/150
38.	Brunengo Giovanna	»	110,55/150
39.	Albo Teresa	»	109,15/150
40.	Manzi Adriana	»	106,50/150
41.	Ravina Giovanna	»	106,15/150
42.	Miculin Giovanna	»	105,30/150
43.	Piella Ernesta	»	105,15/150
44.	Arduino Giovanna	»	105 —/150
45.	Osella Antonia	»	104,75/150
46.	Merlati Anna	»	104,50/150
47.	Conte Giovanna	»	104,25/150
48.	Canestrini Adele	»	100,80/150
49.	Bietti Fiorina	»	99,70/150
50.	Fortuna Elisabetta	»	99,20/150
51.	Milanesio Lucia	»	98,75/150
52.	Novo Luigia	»	98,50/150
53.	Oliva Aurora	»	98,10/150
54.	Lanzardo Teresa	»	97,35/150
55.	Cordero Maddalena	»	95,50/150
56.	Poggio Ercolina, art. 1, n. 11 (1)	»	94,65/150
57.	Ferrero Francesca	»	94,65/150
58.	Quasso Maria	»	92,85/150
59.	Cauda Anna	»	92,10/150
60.	Marengo Caterina	»	91,25/150
61.	Negri Elsa	»	90 —/150
62.	Bottoni Alfa	»	89,75/150
63.	Del Monte Adriana	»	89,30/150
64.	Avena Palmira	»	88,75/150
65.	Marini Pia	»	87,90/150
66.	Viglianco Rita	»	87,75/150
67.	Levrone Domenica	»	87,60/150
68.	Garusi Adelmina, art. 1, ult. cpv. (1)	»	87 —/150
69.	Guandalini Ugalda	»	87 —/150
70.	Carbone Caterina	»	86 —/150
71.	Benati Ivana	»	84,65/150
72.	Pastura Ernestina	»	81,80/150
73.	Franza Maria	»	81,70/150
74.	Annone Maria	»	81,35/150
75.	Millierj Clemenza	»	81 —/150
76.	Caselli Adelia	»	80,60/150
77.	Calosso Elsa	»	80,20/150
78.	Borghi Ada	»	79,95/150
79.	Del Corso Teresa	»	79,05/150
80.	Genola Renza	»	79 —/150
81.	Toselli Loris	»	78 —/150
82.	Giaccone Anna	»	75,35/150
83.	Selle Clementina, art. 1, ult. cpv. (1)	»	75 —/150
84.	Iacobone Laura	»	75 —/150
85.	Barile Giovanna	»	74,75/150
86.	Amedeo Rosa	»	73,60/150
87.	Pascal Secondina	»	72,50/150
88.	Piumazzi Margherita, art. 1, n. 7 (1)	»	72 —/150
89.	Avalle Enrica, art. 1, n. 11 (1)	»	72 —/150
90.	Pistone Maria, art. 1, ult. cpv. (1)	»	72 —/150
91.	Toscano Ines	»	72 —/150
92.	Chitellotti Viarda	»	71,30/150
93.	Nandrim Noemi	»	70,50/150
94.	Luccio Giuseppa	»	66,75/150
95.	Bruno Caterina	»	63 —/150
96.	Vaschetto Domenica	»	61,85/150
97.	Aimone Marista	»	61 —/150
98.	Morone Rosina	»	57 —/150

(1) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 12 agosto 1949

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai cinquanta posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 24, 37 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che le ostetriche De Giorgis Teresa, Martini Maria, Malerba Maria, Revello Pierina, Grimandi Ines, Ravina Giovanna, Oscila Antonia, Fortuna Elisabetta e Milenesio Lucia, classificate, rispettivamente, al 20°, 25°, 30°, 31°, 33°, 41°, 45°, 50° e 51° posto della graduatoria di merito, nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di essere assegnate a sedi indicate da altre concorrenti che le precedono nella graduatoria stessa e che le suddette ostetriche, non avendo fatta una successiva indicazione, non hanno diritto alla nomina;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra le ostetriche Novo Luigia, Oliva Aurora, Lanzardo Teresa, Cordero Maddalena, Poggio Ercolina, Ferrero Francesca, Quasso Maria e Cauda Anna, risultate idonee e classificate, rispettivamente al 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58° e 59° posto della graduatoria, acquistano il diritto all'assegnazione di una condotta;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 giugno 1947, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Rosso Caterina: condotta comunale di Cuneo (oltre Stura);
2. Brugnoli Maria: condotta comunale di Borgo San Dalmazzo;
3. Borgogno Rosa: condotta comunale di Saluzzo;
4. Braida Mercede: condotta comunale di Busca;
5. Bottero Maria: condotta comunale di Frabosa Soprana;
6. Cravero Margherita: condotta comunale di Racconigi;
7. Malacorda Giuseppina: condotta comunale di Narzole;
8. Podio Domenica: condotta comunale di Mondovì (1ª);
9. Galvagno Agnese: condotta comunale di Caramagna Piemonte;
10. Bertone Elisa: condotta comunale di Benevagienna;
11. Gambino Maria: condotta comunale di Sommariva Perno;
12. Busso Teresa: condotta comunale di Monteu Roero;
13. Chiera Caterina: condotta comunale di Mondovì (3ª);
14. Nebioletti Orsolina: condotta comunale di Peveragno;
15. Giuffredi Cesarina: condotta consorziale di Diano Alba Montelupo Albese - Rodello;
16. Longo Teresa: condotta comunale di Morozzo;
17. Guella Vittoria: condotta comunale di Bagnolo Piemonte;
18. Delfino Marianna: condotta consorziale di Venasca Brossasco;
19. Rizzoli Maria: condotta comunale di Moretta;
20. Rabbia Giovanna: condotta comunale di Barge;
21. Giannuzzi Margherita: condotta comunale di Fariigliano;
22. Pampiglione Maria: condotta consorziale di Vicoforte Mondovì Briaglia;
23. Ravinale Maria: condotta comunale di Sampeyre;
24. Carcioffo Margherita: condotta consorziale di Polonghera Faule;
25. Musso Maria: condotta comunale di Monterosso Grana;
26. Cellario Caterina: condotta comunale di Savigliano (Levaldigi);
27. Grosso Maria: condotta comunale di Salmour;
28. Nebiolo Aurelia: condotta comunale di Cardè;
29. Chiarle Pierina: condotta consorziale di Lequio - Berria - Benevello;
30. Tarditi Maria: condotta comunale di Saliceto;
31. Semino Francesca: condotta consorziale San Damiano Macra - Cartignano;
32. Ossola Eugenia: condotta comunale di Maglian Alfieri;
33. Brunengo Giovanna: condotta comunale di Roccadebaldi;
34. Albo Teresa: condotta consorziale di Gaiola Moiola - Valloriate Rittana - Roccasparvera;
35. Manzi Adriana: condotta consorziale di Lesegno - Castellino Tanaro;
36. Miculin Giovanna: condotta comunale di Pianfei;
37. Piella Ernesta: condotta comunale di Priocca;
38. Arduino Giovanna: condotta comunale di Cervere;
39. Merlati Anna Maria: condotta comunale di Monastero Vasco;
40. Conte Giovanna: condotta comunale di Cossano Belbo;
41. Canestrini Adele: condotta comunale di Serravalle Langhe;
42. Boetti Fiorina: condotta comunale di Niella Tanaro;
43. Novo Luigia: condotta comunale di Roccabruna;
44. Oliva Aurora: condotta comunale di Villar San Costanzo;
45. Lanzardo Teresa: condotta consorziale di Vinadio Aisone;
46. Cordero Maddalena: condotta consorziale di Casteldelfino Bellino - Pontechianale;
47. Poggio Ercolina: condotta consorziale di Feisoglio Cravanzana;
48. Ferrero Francesca: condotta consorziale Viola Lisio;
49. Quasso Maria: condotta consorziale Pezzolo Valle Uzzone Castelletto Uzzone;
50. Cauda Anna: condotta consorziale di Sambuco - Pietraporzio - Argentera.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubbblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate vincitrici.

Cuneo, addì 12 agosto 1949

Il prefetto: GLORIA

(3600)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.